

*CONVENZIONE PER L'UFFICIO
DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI MATHI-
CAFASSE- CAPRIE - VAIE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

*ai sensi degli articoli 30 e 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
e art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997*

L'anno duemilaventidue , il giorno uno del mese di marzo

TRA

Il Comune di Mathi, legalmente rappresentato dal Sindaco Maurizio FARIELLO, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il Comune di CAFASSE legalmente rappresentato dal Sindaco Daniele MARIETTA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di CAPRIE legalmente rappresentato dal Sindaco Gian Andrea TORASSO il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

IL Comune di VAIE legalmente rappresentato dal Sindaco Enzo MERINI il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che l'art. 30 del T.U.E.L., 18/08/2000, n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98,c.3, del T.U.E.L., 18/08/2000, n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- che l'art.10 del D.P.R.465/97, c.2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 15/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità per l'individuazione del Segretario di sede di Segreteria convenzionata;
- che con deliberazione n. 135 del 25/05/2000 e n. 164 del 27/07/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- che con deliberazione n. 113 del 2/05/2001 è stata fornita interpretazione relativa alla precitata delibera n. 150 del 1999;
- che con deliberazione n. 270 del 6/09/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- che con deliberazione consiliare del Comune di Mathi n. 46 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;
- che con deliberazione consiliare del Comune di Cafasse n. 62 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- che con deliberazione consiliare del Comune di Caprie n. 54 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- che con deliberazione consiliare del Comune di Vaie n. 44 del 19/12/2021, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del TUEL18/08/20000, n. 267 e s.m. i.

CIO' PREMESSO

con la presente scrittura, da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Mathi, Cafasse, Caprie, Vaie nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c.3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R., 4/12/1997, n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata il servizio di Segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuiti al suddetto funzionario.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio in oggetto risulta essere il Comune di Mathi, entro il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 185 del D.P.R. 4/12/97 n.465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con gli altri Sindaci.

Il Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive già emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari comunali ed ora dal Ministero dell'Interno. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario attualmente in servizio quale titolare nel Comune di Cafasse, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Nazionale dell'Agenzia (ora Ministero Interno); la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5 del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco del Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Art. 3 – Rapporto di lavoro

Il Segretario comunale, già dirigente inserito nell'Albo gestito dall'Agenzia Nazionale (ex AGES) ed ora dal Ministero dell'Interno, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni convenzionati.

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Il rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.

Il Sindaco del Comune Capo-Convenzione provvederà ad autorizzare il Segretario comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 4 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della Segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Mathi, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni e i rimborsi spettanti al Segretario titolare, ad esclusione delle spese viaggio, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per eventuali funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale e più in generale i compensi di qualunque natura che trovano origine in uno solo degli enti.

Resta infine a carico dei singoli comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati predeterminati dal Comune stesso) di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16/05/2001.

Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Mathi le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di missione o di trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, saranno ripartite come segue:

- 25% a carico del Comune di Mathi
- 33,33 % a carico del Comune di Cafasse
- 25 % a carico del Comune di Caprie
- 16,67% a carico del Comune di Vaie

Ogni semestre il Comune di Mathi comunicherà ai Comuni di Cafasse, Caprie e Vaie il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel semestre precedente.

Al Segretario comunale sarà corrisposto, per raggiungere i Comuni convenzionati di Cafasse, Caprie e Vaie, il rimborso delle spese viaggio come previsto dalle attuali norme contrattuali e come precisato nel parere MEF prot. n. 0054055 del 21/04/2011. In particolare le spese di viaggio saranno quantificate in un quinto del costo della benzina “verde” per ogni chilometro percorso fra le due sedi comunali convenzionate e non sarà corrisposto alcun rimborso relativamente ai tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa. Viene autorizzato sin d'ora l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore tempestività del servizio, legata anche ai tempi e alle esigenze della “politica” (partecipazione a sedute di Giunta e Consigli comunali) e tenuto conto anche della scarsità di idonei mezzi di trasporto.

I Comuni di Cafasse, Caprie e Vaie provvederanno al rimborso della quota a proprio carico entro i trenta giorni successivi al rendiconto semestrale.

Art. 5 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La durata della presente convenzione viene stabilita per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di assunzione in servizio del segretario titolare e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al termine del succitato

periodo gli Enti potranno procedere con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime o a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare e il Segretario comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo Convenzione.

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di sessanta (60) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o tramite PEC. Il termine decorre dalla ricezione della raccomandata A/R o della PEC.
- Scioglimento consensuale dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario comunale ricoprirà l'incarico di Segretario comunale nel Comune Capo Convenzione di Mathi. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di Segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo Convenzione, ai competenti uffici del Ministero dell'Interno, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.
- Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario comunale titolare. In tal caso le Amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione.

Art. 6 - Assenza o vacanza

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario incaricato dal Ministero dell'Interno oppure dal Vice Segretario nominato dal Sindaco del Comune capofila.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali già dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Ministero dell'Interno), nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97, n. 465, agli uffici competenti del Ministero dell'Interno (già Sezione Nazionale e Regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo), a cura del Comune Capo Convenzione.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il presente atto viene sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.